



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	4
ART. 3 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI.....	4
ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO	4
ART. 5 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI	6
ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI	6
ART. 7 - DESCRIZIONE E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	6
ART. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 9 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	7
ART. 10 - FINANZIAMENTO DEL PIANO	8
ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE	9
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI, LIMITAZIONI E DIVIETI	10
ART. 12 - PUBBLICITÀ ORDINARIA	10
ART. 13 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI VARIA	10
ART. 14 - AUTORIZZAZIONI IMPLICITE.....	10
ART. 15 - ANTICIPATA RIMOZIONE.....	11
ART. 16 - DIVIETI E LIMITAZIONI	11
ART. 17 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI	12
ART. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO.....	12
ART. 19 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI	12
ART. 20 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI	13
ART. 21 - RESPONSABILITÀ.....	13
TITOLO IV- IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ	14
ART. 22 - NORMA DI RINNOVO	14
ART. 23 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	16
ART. 24 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI	16
ART. 25 - PUBBLICITÀ SONORA.....	16
ART. 26 - GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA.....	16
TITOLO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17

ART. 27 - SERVIZIO OBBLIGATORIO.....	17
ART. 28 - NORMA DI RINVIO.....	17
ART. 29 - GESTIONE CONTABILE DEL DIRITTO.....	18
ART. 30 - RICHIESTA DEL SERVIZIO.....	18
ART. 31 - MODALITÀ PER LE AFFISSIONI	18
ART. 32 - TIMBRATURA MANIFESTI.....	19
ART. 33 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI	19
ART. 34 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI	19
TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI	21
ART. 35 - SANZIONI	21
ART. 36 - RISCOSSIONE.....	21
ART. 37 - PRESCRIZIONI	21
ART. 38 - GESTIONE IN CONCESSIONE.....	22
ART. 39 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE	22
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	23
ART. 40 - NORMA DI RINVIO.....	23
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE	23
ART. 42 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Tortona dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993, quale risulta dai dati statistici ufficiali (27.066 abitanti), il Comune di Tortona, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe IV.

ART. 3 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

- 1) Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e già analiticamente indicate con deliberazione di Giunta comunale n. 177 in data 10 febbraio 1994.
- 2) Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, od altra data stabilita con legge, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

- 1) Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2) Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 5 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) La Giunta comunale designa con proprio atto deliberativo un responsabile di qualifica dirigenziale al quale sono attribuiti, per effetto dell'articolo 11 del Decreto 507, i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Tale responsabile rappresenta il Comune in sede contenziosa e partecipa,

qualora necessario, al dibattimento processuale.

- 2) Il responsabile di cui al punto precedente redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio, che deve essere inoltrata al Sindaco entro il mese di gennaio successivo e, successivamente, presentata alla Giunta.

TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

- 1) Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
- 2) Agli effetti del presente titolo si intendono impianti pubblicitari, oltre a quelli come tali definiti dalla normativa riportata al comma 1 e come descritti nei commi successivi, anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
- 3) E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 4) E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 5) Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.
- 6) Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 7) Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 8) E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 9) E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno reclamistico. Può essere luminoso sia per propria che per luce indiretta.

ART. 7 - DESCRIZIONE E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Gli impianti pubblicitari destinati costantemente alle pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte

per ogni posizione;

- standardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40, 1,40 x 2; 6,00 x 3,00;
 - tralicci in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".
- 2) La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 27.000 unità registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a mq. 324, a pari a 462 fogli del formato 70 x 100.
 - 3) La superficie minima indicata al 2° comma deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
 - 4) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
 - 5) La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 2.

ART. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, standardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
- 2) Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 9 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- 1) Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
- 3) Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'articolo 47, 1° comma del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.
- 4) Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:
 - 1) ogni centro abitato, come definito nell'articolo 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
 - 2) i centri abitati di cui sopra, costituiti da non meno di 50 fabbricati residenziali, sono dotati

altresi di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette

- 3) le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti numeri 1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente;
- 4) le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione;
- 5) l'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, con l'aggiunta di opportuna simbologia indicante:
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
 - gli impianti da collocare in prosieguo, nell'ambito delle sopra esposte distinzioni.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione dell'impianto di cui trattasi;

- 6) nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale;
- 7) in ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e di altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi, con riguardo al loro ammontare;

- 8) nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 7) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.
- 5) Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del provvedimento delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 10 - FINANZIAMENTO DEL PIANO

- 1) Il Consiglio comunale, nell'approvare il piano, può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolate per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'articolo 24 del Decreto 507.
- 2) Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

- 1) Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'articolo 8, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2) La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (esempio: spese, modalità e tempi di installazione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili).

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI, LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 12 - PUBBLICITÀ ORDINARIA

- 1) La collocazione degli strumenti urbanistici indicati negli articoli 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario al Settore Pianificazione del territorio e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.
- 2) La dichiarazione obbligatoria prevista dall'articolo 8 del Decreto 507 è resa al Settore finanziario - Ufficio tributi nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo articolo 35.

ART. 13 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI VARIA

- 1) Le forme pubblicitarie indicate negli articoli 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione al Settore Finanziario - Ufficio Tributi, almeno quindici giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione ed indirizzo del soggetto pubblicizzato.
- 2) L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
- 3) L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.
- 4) E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'articolo 14, comma 4 septies, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.
- 5) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI IMPLICITE

- 1) L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - 1) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - 2) pubblicità permanente o temporanea, non sonora, effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

ART. 15 - ANTICIPATA RIMOZIONE

- 1) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 16 - DIVIETI E LIMITAZIONI

- 1) La pubblicità sonora è soggetta ad autorizzazione di rilasciarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle vicinanze degli ospedali, delle case di cura e simili.
- 2) La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia urbana.
- 3) La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.
- 4) Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del 6° comma dell'articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui all'articolo 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 5) Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'articolo 51, 1° comma, del regolamento citato al comma precedente del presente articolo, l'affissione di manifesti come definiti dall'articolo 4 dello stesso regolamento.
- 6) Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno un metro dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ad un metro.
- 7) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'articolo 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato dal Decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495.
- 8) La distanza dal limite della carreggiata non può essere inferiore a un metro.
- 9) E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.
- 10) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

- 11) La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente su veicoli adibiti al servizio di taxi quando gli stessi circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'articolo 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D. P. R. 495/1992.

ART. 17 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

- 1) Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
- 2) L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3) Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 18 del presente regolamento.

ART. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

- 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione prevista, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2) Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- 3) Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 4) La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi previa contestazione delle relative infrazioni delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 5) Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 19 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

- 1) Per la pubblicità effettuata in spazi ed aree di proprietà od in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
- 2) La richiesta dell'effettuazione della pubblicità di cui al comma precedente comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente, se la misura

del corrispettivo viene variata, l'utente deve comunicare entro trenta giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

- 3) E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamenti che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 20 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

- 1) Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
- 2) Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le esigenze dell'attività di cantiere.
- 3) Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'articolo 7, 2° comma, del presente regolamento.
- 4) L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ

- 1) Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione dei canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque o da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

TITOLO IV- IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ

ART. 22 - NORMA DI RINNOVO

- 1) Il Decreto 507 disciplina:
 - a. presupposto dell'imposta (articolo 5);
 - b. il soggetto passivo d'imposta (articolo 6);
 - c. le modalità di applicazione dell'imposta (articolo 7);
 - d. la dichiarazione di pubblicità (articolo 8);
 - e. il pagamento dell'imposta (articolo 9);
 - f. la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10);
 - g. la pubblicità ordinaria (articolo 12);
 - h. la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13);
 - i. la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14);
 - l. la pubblicità varia (articolo 15);
 - m. le riduzioni ed esenzioni dall'imposta (articoli 16 17).
- 2) Le disposizioni richiamate al comma precedente si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.
- 3) Presupposto dell'imposta:
 - a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
 - b) per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, 2° comma, del Decreto 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
- 4) Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rivelano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 7, 5° comma, del Decreto 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo

nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5) Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Settore Finanziario - Ufficio tributi, il quale - se richiesto - ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6) Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Funzionario responsabile di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

7) La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibili, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro, come previsto dall'articolo 16, lettera a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.

8) La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lettera b) dell'articolo 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

9) Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

10) Rimborso dell'imposta:

- a) nel caso del rimborso d'imposta, spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito;
- b) il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro novanta giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza;
- c) qualora il servizio sia gestito in concessione, provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse e richiede al Comune stesso il rimborso delle somme restituite.

ART. 23 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

- 1) E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
- 2) La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o manutenzione.

ART. 24 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

- 1) Sono assimilati ai palloni frenati di cui all'articolo 15, 3° comma, del Decreto 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 del Decreto 507.

ART. 25 - PUBBLICITÀ SONORA

- 1) Con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 15, 5° comma, del Decreto 507, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 26 - GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

- 1) La gestione contabile dell'imposta è disciplinata dal Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 1994, emanato del 4° comma dell'articolo 35 del Decreto 507.

TITOLO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27 - SERVIZIO OBBLIGATORIO

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o sociali o comunque prive di rilevanza economica.
- 2) Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 28 - NORMA DI RINVIO

- 1) Il Decreto 507 disciplina, con gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22:
 - a) l'oggetto del servizio;
 - b) il diritto dovuto;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) le riduzioni e le esenzioni;
 - e) le modalità per le pubbliche affissioni.
- 2) Le disposizioni richiamate al comma precedente si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.
- 3) Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti, ai sensi dell'articolo 21, lettera a) del Decreto 507, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- 4) Pagamento del diritto:
 - a) il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari;
 - b) il funzionario responsabile del servizio autorizza, con proprio atto scritto, il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia la chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato;
 - c) presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito servizio di cassa, gestito in base alla disciplina del Regolamento di contabilità;
 - d) il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento si intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del servizio;
 - e) l'incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo feriale successivo. Nel caso di sciopero dei servizi postali, il versamento è effettuato, negli stessi termini, al tesoriere comunale;
 - f) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p. la contestualità di cui all'articolo 19, 7° comma, del Decreto 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del

versamento postale.

ART. 29 - GESTIONE CONTABILE DEL DIRITTO

- 1) La gestione contabile del diritto è disciplinata dal Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 1994, emanato in esecuzione del 4° comma dell'articolo 35 del Decreto 507.

ART. 30 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

- 1) Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
- 2) Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 31 - MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

- 1) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2) In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
- 3) Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4) Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5) Come stabilito dal 3° comma dell'articolo 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.
- 6) Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario e limitatamente ai manifesti non aventi contenuto commerciale.
- 7) Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

- 8) I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
- 9) Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'articolo 22, 9° comma del Decreto 507, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.
- 10) Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte delle medesime di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso. Comunque gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipologia di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione dell'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'articolo del Decreto 507.
- 11) Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 32 - TIMBRATURA MANIFESTI

- 1) I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio affissioni con speciale timbro di colore rosso, portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 33 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

- 1) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
- 2) La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
- 3) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente recati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 34 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

- 1) Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4° e 5° dell'articolo 22 del Decreto 507, e ad un rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7° del medesimo articolo.
- 2) In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo

definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

- 3) In caso di rimborso, spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebitato.
- 4) Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro novanta giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
- 5) Qualora il servizio sia gestito in concessione, provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse e richiede al Comune stesso il rimborso delle somme restituite.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35 - SANZIONI

- 1) Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2) Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, 2° comma, del Decreto 507 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3) L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.
- 4) I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) Ai fini dell'applicazione pratica del dispositivo di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 36 - RISCOSSIONE

- 1) Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'articolo 24 del Decreto 507.
- 2) Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.
- 3) E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 4) Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, 4° comma, del Decreto 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 37 - PRESCRIZIONI

- 1) I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

ART. 38 - GESTIONE IN CONCESSIONE

- 1) Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio alla propria Azienda speciale (A.S.M.T.) ovvero ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 32 del Decreto 507.
- 2) La durata della concessione è di tre anni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'ufficio nel presente regolamento sono riversate sul concessionario mediante specifica norma della convenzione o del capitolato d'onere ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 11 del Decreto 507.
- 4) L'ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 39 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

- 1) Il Comune è tenuto ad inviare al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe.
- 2) Nello stesso termine di cui al comma precedente, il concessionario deve inviare il capitolato d'onere ed il contratto relativi alla gestione affidata in concessione, ai fini della vigilanza da parte del predetto Ministero sulle gestioni dirette ed in concessione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 - NORMA DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, viene ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Esso esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 1996.

ART. 42 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.